ADESIONE AL CIAP: SPIEGAZIONI

Al n. 5:

- In alcuni Cantoni vige già una protezione giuridica generale per gli appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, a prescindere dal tipo di procedura e dai valori soglia; questa possibilità deve essere mantenuta (art. 52 cpv. 1 CIAP). Altri Cantoni prevedono invece la protezione giuridica solo a partire da un valore della commessa determinante per la procedura mediante invito.

Al n. 6 lett. b:

- Controllo di cantieri e simili (art. 12 cpv. 5)

Al n. 6 lett. c:

- Tenuta e abolizione di un elenco di offerenti idonei (art. 28 cpv. 1 e 5 CIAP)
- Adozione di sanzioni, ad esempio esclusione, multe, ammonimento (art. 45 cpv. 1 CIAP)
- Segnalazione di accordi illeciti in materia di concorrenza alla Commissione della concorrenza COMCO (art. 45 cpv. 2 CIAP)
- Tenuta di un elenco di offerenti sanzionati (art. 45 cpv. 3 CIAP)
- Rilascio di informazioni in merito agli offerenti esclusi (art. 45 cpv. 3 CIAP)
- Comunicazione all'OiAp di esclusioni passate in giudicato (art. 45 cpv. 3 CIAP)
- Tenuta di un elenco riguardanti i casi di contributi finanziari revocati (art. 45 cpv. 5 CIAP)
- Elaborazione di statistiche delle commesse pubbliche aggiudicate (art. 50 cpv. 1 CIAP)
- Comunicazione all'OiAp delle statistiche all'attenzione della Segreteria di Stato dell'economica SECO (art. 50 cpv. 1 CIAP)
- Controllo e vigilanza in merito all'osservanza del Concordato da parte dei committenti e degli offerenti (art. 62 cpv. 1 e 2 CIAP)

Al n. 6 lett. e:

- Per le loro pubblicazioni diversi Cantoni utilizzano il Foglio ufficiale cantonale o anche organi di pubblicazione diffusi nei Comuni oltre alla piattaforma elettronica simap.ch; questa possibilità deve essere mantenuta (art. 48 cpv. 7 CIAP).

Al n. 6 lett. f:

- La prassi giudiziaria ammette che il committente deleghi internamente la sua facoltà di comunicazione in merito alla notificazione di decisioni (ad es. a un'unità organizzativa subordinata), tuttavia a condizione che la competenza decisionale del committente rimanga invariata. Questa possibilità di delega deve poter essere mantenuta (art. 51 cpv. 1 CIAP).

Al n. 6 lett. i:
- Modifiche di secondaria importanza: ad es. modifica dei valori soglia (art. 16 CIAP)

Al n. 6 lett. k:
- Cfr. in proposito i commenti al modello di messaggio concernente il CIAP (pag. 51 seg.)